

La Causa di TRANSAZIONE tra gli UTENTI del F.O.
ed i REGIO FISCO dal I540 al I610
rilevati dalla CAUDA DURINI - CFO I746-I819
(vedi Cartella)

- I548 2/3 - Proclama di BELLONI ICC. NICOLA
ALBRIZIO GIO BATTÀ -Maestri della Cesarea entra-
ta
- I548 6/3 - GRIDA - dol Governatore di Milano don FERNANDO GONZAGA
per la TASSAZIONE degli UTENTI d'Olona che usano
acqua del fiume ,decisa il
& I545 2/3 con la nomina dei Commissari TAVERNA
ROZONUS Gerolamo
in cui vengono inclusi tutti gli U T E N T I del fiumi
e rogge
PO MORA NAV.GRANDE di MI.
TICINO LAMBRO NAV. MARTESANA
ADDA OLONA NAV. di BEREGUARDO
SESIA TANARO TICINELLO di BINASCO
AGOGNA BORMIDA NAV. di CREMONA
TERDOBBIO ORBA
ASTRONA SCRIVIA
e tutte le acque del DOMINIO di MILANO che devono presenta-
re i loro PRIVILEGI, incluso anche il fiume MUZZA, in base
agli ordini inclusi nella grida, e nelle antiche disposi-
zioni ,contenute nella Grida del 6 Marzo I548 (già citata
- I548 IO/3 Nuova GRIDA sottoscritta da VIGLETIUS PATRIZIO
GADIO INNOCENTE
SOVICO GEROLAMO - cancelliere
esposta in BROLETTO, in cui si cita un REPERTO della DUCAL
CAMERA risalente al Conte di VIRTU' e duca di MILANO , come
Vicario imperiale del
- & I381 23/2 in cui si danno disposizioni per la formazione degli INCA-
STRI e BOCHE e per il risalire delle BARCHE
- & I445 IO/7 Indi la detta GRIDA fa riferimento :
all'EMITTO del DUCA di MILANO signore di Angera, Pavia, Lodi
e Domini, fatto a mezzo della tuba di don ANTONIO AREZZO
per quanti avevano necessità di licenza d'uso di acque.
- I563 3/7 SEGUI poi un D E C R E T O del Magistrato REALE del
in cui si proclamava effettuare il controllo sui PRETESI
PRIVILEGI , da presentarsi al Magistrato Camerale per la
verifica dei DIRITTI , unito l'ordine di effettuare la
CHIUSURA delle BOCHE per gli inadempienti.
Ordine firmato dal Magistrato GALIAZZO PALAZZI figlio di quondam
Pietro P.TIC. P.S. Sebastiano
controfirmato dal notaio GEROLAMO LEGNANI
- CONTINUA la CAUSA, evidentemente insabbiata, che ci fa salire

- al
- I593 3I/7- con il DECRETO del Questore MENOCCHIO e dei Camerali
MENDOZA
ARSAGO
 confrofirmato dal Fiscale GARGANO
- a cui segui NOTIFICAZIONE
- I593 20/8 - fatta a tutti gli UTENTI d'OLONA dello stesso Decreto , e
 poichè la notificazione non sortì nessun effetto, si ebbe
 una duplica il giorno
- I593 30/IO - con la quale si sollecitavano gli Utenti alla nomina dei
 DELEGATI che dovevano trattare la CAUSA d'OLONA
- mentre il MAGISTRADO ORDINARIO di MILANO ordina con decreto
- I593 5/II il PAGAMENTO della platea
 che come sempre non ottiene risultati, malgrado le minacce
 dirette agli utenti d'acque, per cui come costume si ricorre
- I594 30/6 - a nuovo DECRETO che porta la firma
 dei Magistrati MENDOZA
GARGANO
GENOCCHIO
 controfirmati dal cancelliere FOPPA
- Occorre tener presente che nel periodo di CAUSA INSABBIATA
 e precisamente in data
- & I574 3I/7 si ebbe la Comparizione dei Sindaci d'OLONA , davanti
 al Regio Fisco , che presantorono una relazione sottoscritta
 dai delegati il
- & I574 20/6 - dal delegato LONATI DOMENICO
- Questa documentazione é inclusa nellapratica concernente la
 CAUSA e tutta la corrispondenza inerente venne recepita diretta-
 mente da Re FILIPPO , presentando la Causa il
- I595 23/2 il MAGISTRATO e Senatore, di tutto il plico degli interventi
 del Regio Fisco presso il Gran Connestabile GIOVANNI de VEGA
 con le autentiche richieste fatte dal Notaio Antonio RAINOL-
 DI, seguirono
- le LETTERE di Sua MAESTA' CATTOLICA al Governatore
 in data :
- I595 23/2
 ed ancora
 LETTERA della MAESTA' CATTOLICA al Governatore
 in data
- I596 23/3 che tende ad ACQUISIRE PERSONALMENTE la CAUSA
 Poi il Gran Connestabile del Regno JUAN FERNANDEZ de VELASCO

(2)

(3)

Gran Connestabile e Governatore di Milano -Capitano Generale in Italia di FILIPPO Re di Castiglia, di Leon, d'Aragona, delle DUE SICILIE, di Gerusalemme, del Portogallo, di Navarra et delle INDIE etc. e Duca di Milano, dopo aver esaminata la lettera del

I593 28/9 nella quale il MAGISTRATO d'OLONA (eletto dal Senato di Milano in base alle N.C.) ebbe a scrivere al RE FILIPPO in data

I596 26/I sul ricorso degli UTENTI del FIUME.

Questo ordine fatto

I596 I4/I2 sottoscritto dal precedente Governatore citato , e sottoscritto anche da
VISCONTI scudiero del Re
del PONTE regens
SALADINUS regens
BRUGOLUS regens
LANZ regens
LOPEZ (a teggio) Commissario di Castiglia e Governatore e Capitano dello stato di Milano

CONFIRMANTE L'ORDINE R I A L E

I596 Seguirono agli atti sopradescritti le citazioni fatte in data I4/I2

ed indi le C O M P A R I Z I O N I
di vari UTENTI d'OLONA :

- TRECCANI GIOVANNI per opposizione
- BIUMI GIO PIETRO per atnicni titoli
- MELZI PAOLO ANTONIO
- MUZZANI infani , e per essi la tutrice madre di GER° e PIETRO con prestazione di fideiussione

→ CRIVELLI Fratelli - con i titoli di PRIVILEGIO

Continuaro poi le COMPARIZIONI con la presentazione dei titoli di privilegio a volte segnati accanto alle varie famiglie degli UTENTI D'OLONA :

→ C A N T U' CESARE - comparizione

→ PUSTERLA JERONIMO q.Pietro e F.LLI - PRIVILEGIO DUCALE I7/5 I452
di BIANCA MARIA VISCONTI

→ Sindaci del MONASTERO CERTOSA di GAREGNANO per i territori di CORNAREDI e per i beni della Chiesa di S.ANTONIO di LUCERNATE

PRIVILEGIO DUCALE

di VISCONTI LUCHINO confermato
succ. dai Duchi di Milano

comparizione

Comparzione di :

(4°)

MERAVIGLIA FERRANTE, e di SPINOSA Elena come
tutrice e curatrice dei min. figli LODOVICO,
FRANCESCO ed ANTONIO -fratelli Meraviglia con PRIVILEGIO DUCALE

VISCONTI 5/6 I480

SFORZA GALBAZZO

in pertiche 40

Avviene anche la CONTROCOMPARIZIONE del Regio Fisco :

che comunica e risponde che ai sig.

MERAVIGLIA CARLO erede di SIMONE non spettano PRIVILEGI

vi è poi una RELAZIONE del MAGISTRATO
del

I597 27/I, a cui segue la COMPARIZIONE di :

LAMPUGNANI N.D. LUCREZIA, che vanta
antichissima possessione in perpetuo
fatta dai PRINCIPI e DUCHI di MILANO
confermati anche dal.....

PRIVILEGIO DUCALE 22/II/ I493

SFORZI VISCONTI GALBAZZO Maria

indi la COMPARIZIONE del

F i s i c o SELVATICI don GIO BATTA
che conferma il diritto ereditato dai
suoi genitori

PRIVILEGIO

..... (n.c.)

ancora la COMPARIZIONE di

M A R L I A N I don PAOLO CAMILLO che
presenta documentazione avuta dal
suo avo ANTONIO MARLIANO

PRIVILEGIO REALE I7/6 I543

ril.da CARLO V° Imperatore

a cui si contrappone la CONTROCOMPARIZIONE del Regio FISCO :

che al MARLIANO GIO ANTONIO non spettansi i PRIVILEGIO

In Questa documentazione sono incluse delle DECISIONI prese
dal VICARIO di PROVVISONE (o semplici DICHIARAZIONI dello
stesso), in cui si dice che :

la GIURIDIZIONE delle acque d'OLONA
spettava alla M A E S T A ' del R E e quindi al SENATO
e perciò il VICARIO di PROVVISONE :

1°) per suo diritto

2°) per decisione del R° FISCO

3°)

(I574) 20/4	<p>3°) che il MAGISTRATO delle ACQUE, facesse CAUSA agli UTENTI 4°) e questo con riferimento alla NOTIFICAZIONE del 20/4I574 5°) in riferimento anche agli ANTICHI STATUTI 6°) Per le documentazioni trasmesse con lettera I5/I2/I596 7°) colla relazione al SENATO in pari data 8°) Per di DIRITTI citati da GEROLAMO CAIMI 9°) si univa anche la DECISIONE del GIUDICE del 6/3/I547 con cui si rinvia la causa al MAGISTRATO con l'ORDINE di <u>non MOLESTARE LA CITTA' di MIAANO per il suo VERO ed ANTICO POSSESSO dell'OLONA derivante dagli antichi STATUTI</u></p>	(5)
I547	<p>6/3 <u>RICORSO all'imperatore C A R L O V°</u> fatta dai <u>S I N D A C I</u> di <u>M I L A N O</u> che ritengono che il FIUME sia una antica possessione della CITTA' di MILANO e quindi attraverso la supplica di L O N A T O GIO DOMENICO, si supplica alla Maestà del Re Impera ore che il MAGISTRATO STRAORDINARIO non si intrometta nella Causa e che si comandi al SENATO che non si giunga a determinazioni contro il DIRITTO</p>	
I597	<p>8/2 segue il la RELAZIONE e la NOTIFICAZIONE del Regio FISCO e con l'INTIMAZIONE PERENTORIA fatta il</p>	
I597	<p>8/2 per i Sindaci GALLARATI PROSPERO LAMPUGNANI LUIGI) Sindaci d'Olona PAGANI FRANCESCO</p>	
I594	<p>3/I che a loro volta attraverso ATTO NOTARILE già precedentemente rogato il e rogato dal not. LAMPUGNANI Jcc. FRANCESCO che chiedono in modo chiaro <i>Ed ora rimando:</i> a) Che il MAGISTRATO non può intromettersi nella CAUSA del FIUME, non avendo GIURISDIZIONE b) Che tutti gli UTENTI declinano le citazioni senza VALORE per non esserci giurisdizione. c) Che il valore GIURIDICO dei PRIVILEGI è stabilito negli statuti MILANESI. d) Che già si è stata fatta PROTESTA il 26 Marzo I566 e) Che neanche il REGIO FISCO ha il diritto di intromettersi f) Che il REGIO FISCO non può vedere nella causa solo il suo tornaconto (anche tornaconti personali per le % -LC) g) Che l'ultenza del FIUME è in forma PRIVATIVA h) Che inoltre il FISCO deve tenere in conto gli ANTICHI validi PRIVILEGI</p>	
(I566) 26/3		

- i) che inoltre occorre una VISITA al FIUME
e quanto sopra con documento
- I597 28/2 - che come già detto è sottoscritto dai Sindaci per atto
notarile LAMPUGNANI don FRANCESCO
- a questa presa di posizione segue nella Causa :
1' E C C E Z Z I O N E d e l F I S C O
seguinte sotto la data del
- I597 28/2 in cui :
- 1°) Si ribatte che il Fiume è Regio
 - 2°) Non si hanno valori per i giudizi degli utenti
 - 3°) La possessione non deve portare con ciò pregiudizio al
Regio Fisco
 - 4°) Che l'elargizione di un ANTICO PRIVILEGIO non deve compor-
tare ne influire sui DIRITTI d'ACQUE
 - 5°) Che il VICARIO di PROVVISONE ha già specificato la sua
avversione alla Privativa.
 - 6°) Che occorre modularle le BOCHE alla norme delle NUOVE
COSTITUZIONE sottoscritte in SENATO
- Seguì una nuova :
- C O M P A R I Z I O N E dei S I N D A C I del COMUNE
di MILANO che il
- I599 27/3 DECLINANO nuovamente LA GIURISDIZIONE in riferimento alla
Delegazione fatta il 25 Marzo 1596 ,con relazione pure del
25/3/1596,
- mentre in una precedente riunione(comparzione) davanti
al MAGISTRATO degli STATUTI MILANESI avvenuta il
- I599 26/3 dei ConsSINDICI o SINDICI MILANESI
FOSSATI GIO ANGELO
MARTIGNONI GIUSEPPE
- che controbattono, le ILLEGALI citazioni, con lettera
di SUPPLICA diretta al
RE FILIPPO per grazia di Dio Re di Castiglia,legione di
Aragona;Sicili,Gerusalemme,Navarra nonché DUCA di
MILANO in cui si specifica :
- °) Che la cura del fiume è affidata al SENATO MILANESE
e che le pene applicate furono devolute al R° FISCO
in virtù degli STATUTI
 - °°) Che il ricorso all'imperatore CARLO V° e successivo
intervento al SENATO, dispongono l'intervento e la
nomina di una SENATORE MILANESE
 - °°°) Che le pretese del MAGISTRATO STRAORDINARIO indus-
sero gli UTENTI d'OLONA a rivolgere la SUPPLICA al
R E.

- e questo è il risultato della RISPOSTA REALE Datata
- I596 I5/2 sottoscritta personalmente dal RE e dai suoi ministri
LOPEZ LANZ reggente del PONTE
VISCONTI SALADINO
BRUGNOLA ESCUDERO
- e non ostante - prosegue il documento - si procedette ad
U L T E R I O R E C A U S A
- I563 5/5
o) Notificazioni di LONATO GIO DOMENICO
- I569 5/5
- I599 I9/7 Proteste - firmate da ARRANELLUS
- I599 6/4 ORDINE di OTTURAZIONE delle BOCCHE
- I599 I9/5 COMPARIZIONE degli UTENTI davanti ai MAGISTRATI
- I596 6/3 La COMUNITA' di MILANO attraverso i suoi SINDACI chiede
lumi al SENATO
- I597 8/2 * Comparizioni dei RESPONSABILI del Regio FISCO
- I597 8/2 * ECCEZZIONI al R° Fisco per le COMPARIZIONI
- I597 I7/9 * Termine delle comparizioni
- I597 22/9 * Comparzioni del PROCURATORI contro il termine stabilito
- I597 I6/9 Lettera del SENATO per SOSPENSIONE C A U S A Aa firma
del sen. BISOZZI ALESSANDRO
in cui si parla di
- I595 23/2 DECRETO MA GISTRALE
- indi si passa ad una
RELAZIONE PERENTORIA
del
- I599 28/9 *
ed ancora
- I599 28.IO * VISTA PERO' la CONTUMACIA
del Monastero della CEROSA di GAREGNANO
e del Monastero MAGGIORE di MILANO
e degli altri U T E N T E
fatta il
- I599 30/IO * VISTA anche la RELAZIONE degli UTENTI
e la lettera del M A G I S T R A T O del passato 23/2/I595
In Gran Connestabile di Castiglia e governatore dell Stato
di MILANO F e r n a n d o de VELASCO -
nel CONSIGLIO SEGRETO alla presenza del
GOVERNATORE
del FISCALE : CALLIENTE Gerolamo
che persistono nell'ordinazione del 25/2/I595
in attesa della presentazione di una RELAZIONE a Sua MAESTA'
RE FILIPPO, fatta il giorno
- I599 26/IO e vistata dai ministri e sen. LONGONE e SALAZAR, volendo

(8)

il MAGISTRATO fare la CAUSA per i presunti DIRITTI USURPATI in base alla lettera del 5 Giugno I563 diretta di Sua Maestà (e non alla notificazione di Gian Domenico LONATO)

delega il T R I B U N A L E al PROCESSO

99 I6/9 il S E N A T O respinge non ostante l'ordine, per motivi inerenti la GIURISDIZIONE, e nonostante le lettere posteriori di Sua Maestà il RE, di non poter DEROGARE dalla lettera del I563 e quindi si inizierebbe ancora una NUOVA CAUSA INIZIATASI nel I540 dal Regio FISCO.

Nuovo ricorso del Fiscale CALLIENTE al MAGISTRATO STRAORDINARIO il

00 8 GENN. - Vista la Istanza presentata dal R° FISCO il IO/I2/I599 Vista l'ECCEZIONE che SPETTA al SENATO Vista la REPLICA del REGIO FISCO che si debba procedere ed unita la RELAZIONE PERENTORIA dell'8 GENNAIO I600 con la ULTERIORE RELAZIONE PERENTORIA; la cui copiosa documentazione è sottoscritta da Giuseppe GRASSI per il Regio Senato

09 3/I2 - Ulteriore presentazione delle documentazioni o GRIDA comprovanti i DIRITTI FONDAMENTALI del FIUME OLONA dagli utenti
-PALAZZO G.B.
-SIMONETTA Conte PAOLO)documentazione inviata al
-PAGANO FRANCESCO SENATO MILANESE
-LAMPUCNANI LUIGI
con lettera al Re FILIPPO III° del seguente tenore :
" Per non avere ulteriori molestie del FISCO a mezzo del Consorzio del Fiume OLONA (rappresentato dal delegati Urtenti) TAVERNA Conte LODOVICO si delinea una

T R A N S A Z I O N E

su bozza del notaio BESOZZI JCC. don ALESSANDRO del 3/I2/I609 simile a quella trascritta dal deputato POLII Presidente dei delegati che in data

I610 2/3 nominarono (per evitare la CHIUSURA delle BOCHE) e su proposta del QUESTORE AZZARELLI si arriva alla rogazione dell'istr°

I610 I2/2 attraverso la lettera al MAGISTRATO STRAORDINARIO, che sentito il Presidente e l'avv.FISCALE - SQUARCIAFICO - se ne faccia una relazione con il suo parere - firmato LONGONI

in cui

VENGONO esibiti SCUDI 6.000 (seimila) da essere pagati

2000 in

(9)

2000 in termine di un mese, dopo l'istr° di TRANSAZIONE ed il resto in TRE MESI, senza la riserva del FISCO - Ragionato CARESANA - relativa all'annata I560 per lire 2.432.9.- e quella dell'anno I593 in L. I.795.---.--- ,

documento in cui si CONVIENE ACCETTARE la transazione in SCUDI 5.000 come si è fatto in altre situazioni ed operazioni concernenti la Roggia di ROMAGNANO e per la Roggia PANDINA e nel caso che gli UTENTI vorrebbero essere LIBERATI dal pagamento in quel caso atteso l'accrescimento che si debbano pagare SCUDI I.000 in più

++-----RR

6IO
6IO

I6/3 - relazione -

22/3 - Istrumento di CRASSI GIUSEPPE jcc. Notaio

con cui si ritiene CONCLUSA la TRANSAZIONE, con riserva dei DIRITTI :

POLLI LORENZO Presidente

ARESE GIULIO JCC

CAVALLERIA GEROLAMO JCC

ESQUERIT RAIMONDO JCC

)per il S E N A T O

SQUARCIAFICO AGOSTINO - FISCALE - P.O.PSSStefano in P.

SIMONETTA CONTE PAOLO fu GIACOMO PN. P.S.Bartolomeo

PAGNANI FRANCESCO fu Lazzaro P.V. P.S.Nicola f.mil.

LAMPUGNANI LUIGI fu Guidone P.T. P.S. Sisto

PALAZZI Jcc. GIO BATTA notaio Milanese

PRANDONI Jcc. BATTISTA " "

POLLI Presidente Questore

si accettano scudi 5.000 (seimila) di libbre 6 cadauno)

Patto che la TRANSAZIONE non ALTERI il DIRITTO del SEGUENTE ATTO

BENZONI ANTONIO fu GIO PAOLO P.T.P.S.P° in CamS.Lorenzo

VIMERCATI GIULIO CESARE fu P°P° P.V.P.S.Stefano Nosiggia

GALLARATI GIOVANNI TOMMASO fu ALFONDO - R° D. Senatore

P.N. P. S. Eusebio

PRANDONI GIO BATTA del fu Paolo - P.V. P.S.Maria al Circolo

FASSI BARTOLOMEO fu Giacomo - O.N. P.S.Pietro in Cornaredo

CRASSI GIUSEPPE fu Cristoforo P.O. P.S. Batt in Milano

con conferma della TRANSAZIONE e

r a t i f i c a di FILIPPO REX

sottoscritta da LANZ regens

CELESTE regens

QUINTANA "

CAIMI Regens

de PONTE Marco Antonio regens

POLLI regens

LODOVICO ORTIZ de MATIENCO regens

pagamento

(10)

PAGAMENTI riscontrati il

I639 25/6 in scudi 6.000 (di 6 libbre) con istr° CRASSI I610
I638 5/3 " " con lettere a CARNAGO PAOLO
che portano i seguenti pagamenti :

I610	il 15/6	L. 8.900
"	16/7	" 3.100
"	12/II	" 12.258.15
"	4/12	" 5.965.18
"	23/12	" 3.000.--
I611	28/I	" 2.775. I

pari a Lire 36.000.--
=====

I610 (7/5) l'Istrumento di TRANSAZIONE sottoscritto tra
il TRIBUNALE e gli UTENTI d'OLONA

=====
Più INNANZI e precisamente nell'anno I638
si cita il rag. TRADATI per libbre 36.000

coi deputati eletti nella DELEGAZION o CONSIGLIO d'OLONA
in SIMONETTA Conte PAOLO
PAGNANO FRANCESCO
LAMPUGNANI LUIGI
PALATTO GIO BATTA procur.

che dimostrano di già aver pagato come dal documento sopra-
descritto dell'anno I610 - TRANSAZIONE.

Le firme del documento :

LEYZATOAS Presidente
e di CAVALCHINO GIOVANNI Questori
DUGNANI Giulio "
SALVATIERRA FR.CO "

di #TUANO AGOSTINO notaio della Regia Camera
SCHIANNIO DESIDERIO fu Cesare P.T. P.S.Vincenzo in prato
PUSTERLA GIUSEPPE fu Fabrizio P.C. P.S.Giov. 4 facce
BENDONI FELICIANO fu Antonio P.N. P.S. Andrea ad Pusterla
PORRI SETTIMO del fu Pietro P.N. P.S. Eusebio
BALDONI FILIPPO fu Antonio P.S. CRISTOFORO

=====
MANCA la DOCUMENTAZIONE delle successive GGIUNTE L. 8.000
(nota di L.C.)